

NB: la normativa di carattere generale è contenuta nella scheda [assegno al nucleo familiare](#)

In questa sezione sono illustrate alcune particolarità, relative all'erogazione degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti. Pertanto, oltre alle norme generali già illustrate, valgono anche le seguenti considerazioni.

NUMERO DEGLI ASSEGNI SPETTANTI

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, o comunque in data diversa da quella dei periodi di paga adottati, l'assegno spetta a decorrere, rispettivamente, dal e fino al giorno di inizio o fine del rapporto di lavoro.

In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO PIENO

In generale, ai lavoratori dipendenti, l'assegno, spetta nella misura intera, cioè per l'intero periodo di paga, quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l'assegno spetta nell'intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Posto che non si sia verificata nessuna delle anzidette ipotesi spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

LAVORATORI DIPENDENTI PART-TIME

Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l'ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.

Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.

Casi particolari, per il calcolo, sono, invece, rappresentati dai **lavoratori domestici**, dai **lavoratori agricoli dipendenti** e dagli **insegnanti di scuole private**.

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana.

L'eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle 2 ore.

LAVORATORI AGRICOLI

Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l'assegno per il nucleo familiare spetta per l'intero anno.

Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%).

Agli O.T.D. l'assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l'intero anno, l'assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate.

In caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno; altrimenti spetta per il solo periodo di occupazione.

Agli impiegati dell'agricoltura l'assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese ed è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, salvo che per le giornate di integrazione salariale per le quali è corrisposto direttamente dall'Inps.

INSEGNANTI DI SCUOLE PRIVATE

Per gli insegnanti, dipendenti da scuole private, tenuti contrattualmente a svolgere l'orario di cattedra previsto (18 ore per le scuole medie di primo e secondo grado, 24 ore per le scuole elementari) e che svolgono effettivamente tale orario, l'assegno spetta nella misura intera, anche per periodi nei quali l'attività viene sospesa (vacanze natalizie, pasquali, estive) sempreché vi sia la corresponsione della retribuzione, nonché per periodi di paga nei quali l'orario di cattedra non è stato effettuato ma che danno comunque diritto all'ANF (malattie, ferie ecc.). Deve essere invece corrisposto in rapporto alle effettive giornate di presenza qualora gli insegnanti svolgano un orario inferiore a quello stabilito per il grado di scuola in cui prestano la propria attività.

LAVORATORI DIPENDENTI DI DITTE CESSATE O FALLITE

In tali casi, la domanda, redatta sull'apposito modello ANF/PREST, andrà presentata dal lavoratore direttamente all'Inps.

Nel caso di lavoratori di ditte cessate, si dovrà allegare alla domanda apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:

-data di cessazione attività della ditta;

-numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'ANF;

Titolo: Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti

-
- versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
 - motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente;
 - impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Nel caso di lavoratori di ditte fallite, si dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l'esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'ANF;
- dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.